

Esenzione Imu, Corte Costituzionale: pubblicata l'ordinanza n. 94 che riguarda anche gli accertamenti del Comune di Scanno

di Roberto Nannarone

14 aprile 2022

È stata depositata il 12 aprile scorso l'**Ordinanza n. 94/2022 del 23 marzo 2022** con la quale la Corte Costituzionale ha sollevato, avanti a se, il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale nel giudizio promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli nella vertenza tributaria *“tra M.M. e il Comune di Napoli”* a seguito di *“ricorso proposto dal contribuente avverso avvisi di accertamento con i quali il Comune di Napoli gli ha contestato il mancato pagamento dell'IMU, per gli anni dal 2015 al 2018, in relazione alla sua abitazione principale in Napoli”*.

Il giudizio di legittimità costituzionale interessa direttamente anche il nostro Comune ed investe di conseguenza anche l'**attività di accertamento IMU 2016** promossa dall'Ufficio Tributi del Comune di Scanno e caratterizzata da non pochi dubbi di legittimità, analizzati nei miei interventi pubblicati su *Il Gazzettino della Valle del Sagittario – quotidiano online*.

Nell'Ordinanza della Consulta si legge: *“Il contribuente ha rivendicato il diritto all'esenzione sul presupposto che l'immobile costituisse residenza anagrafica e dimora abituale dell'intero nucleo familiare, mentre il Comune di Napoli ha negato tale diritto, perché il nucleo familiare non risiedeva “interamente” nel medesimo immobile, atteso che il coniuge risulterebbe aver trasferito la propria residenza nel Comune di Scanno”*.

La Commissione Tributaria di Napoli ha rimesso gli atti alla Consulta, in quanto il ricorrente, *“pur avendo “pienamente dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti di legge (unicità dell'immobile, classificazione, tipologia accatastamento, residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare)”*, si è visto *“irrazionalmente negare l'agevolazione esclusivamente per il fattore geografico (obiettivamente privo di rilevanza fiscale) della residenza del coniuge (o di un altro componente del suo nucleo familiare) in un Comune diverso dal proprio”*.

L'Avvocatura generale dello Stato, nel contrastare le tesi dei Giudici tributari di Napoli, ha basato la difesa dello Stato tenendo *“conto dell'evoluzione normativa intervenuta medio tempore e, in particolare, della sostanziale trasfusione del censurato art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 nell'art. 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e della successiva modifica introdotta dall'art. 5-decies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha esteso la possibilità di fruire dell'agevolazione per l'abitazione principale, già prevista per un solo immobile qualora «i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale», anche al caso di immobili ubicati «in comuni diversi», rimettendo la scelta di quello da esentare ai componenti del nucleo familiare”*.

In ragione del mutato quadro normativo, l'Avvocatura generale dello Stato ha sollecitato la Corte costituzionale *“a considerare la restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti l'incidenza di tale ius superveniens nel giudizio principale, «per l'ipotesi che fosse possibile attribuirvi una portata retroattiva»”,* anche perché *“la questione sarebbe inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie concreta, **non avendo peraltro il rimettente adeguatamente individuato le ragioni per le quali il coniuge del ricorrente risiederebbe nel Comune di Scanno e a quale titolo**”*.

È stata chiara la posizione della Consulta che si è espressa sulla **inefficacia retroattiva della nuova legge 17 dicembre 2021, n. 215, entrata in vigore il 1° gennaio 2022**, come peraltro ho avuto modo di sostenere nel mio articolo pubblicato il 15 febbraio 2022.

*“In via preliminare, - sostiene la Consulta - va rilevato che l'art. 5-decies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 – per effetto del quale è stata riconosciuta la possibilità di fruire dell'agevolazione per l'abitazione principale per un solo immobile, «scelto dai componenti del nucleo familiare», qualora i suoi componenti abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati «in comuni diversi» – **non ha natura interpretativa, né efficacia retroattiva**, sicché la sua entrata in vigore non impone la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione circa la perdurante sussistenza della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni”*.

La Corte ha anche censurato la posizione dell'Avvocatura generale, ritenendo che *“non è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dello Stato per insufficiente motivazione sulla rilevanza”*.

Ed ancora i Giudici costituzionali sostengono che, *“da un lato, è pacifico che il giudizio principale è sorto a seguito della notifica al contribuente di avvisi di rettifica per mancato pagamento dell'IMU dal 2015 al 2018 in relazione a un immobile adibito a sua abitazione principale, ciò che è di per sé sufficiente a rendere applicabile la norma censurata e, quindi, a ritenere superflua la specifica indicazione del titolo del possesso del bene da parte del contribuente”*; *“... dall'altro lato, è parimente irrilevante stabilire il titolo di possesso del coniuge relativamente all'immobile ubicato nel diverso Comune, perché il rimettente muove la sua censura dal presupposto interpretativo che agli effetti della disciplina IMU, così come interpretata dal diritto vivente, la residenza anagrafica di uno dei componenti il nucleo familiare in un distinto immobile sia sempre di per sé preclusiva del conseguimento del diritto all'agevolazione, ancorché tale residenza non sia stata fissata in un immobile posseduto in base a uno dei titoli che rientrano nel presupposto dell'IMU, ma, ad esempio, a titolo di locazione”*.

La C.T. di Napoli ha contestato la recente giurisprudenza di legittimità, che avrebbe indotto anche il Comune di Scanno ad emettere gli accertamenti IMU, *“(sono citate Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanze 19 febbraio 2020, n. 4170 e n. 4166; sezione quinta civile, ordinanza 17 giugno 2021, n. 17408), che, con «un univoco indirizzo interpretativo», riterrebbe che osti al riconoscimento del beneficio «il solo fatto che un componente della famiglia risieda in altro Comune»; ciò, peraltro, nonostante la diversa interpretazione sostenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze (circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012) secondo cui, in caso di residenza di un componente il nucleo familiare in un Comune diverso, l'agevolazione non sarebbe di per sé esclusa, poiché «il limite quantitativo» sarebbe espressamente riferito ai soli immobili nel medesimo Comune”*.